

REGOLAMENTO
PER LA VALUTAZIONE DEGLI ENTI E PROGETTI

PREMESSE

Il presente regolamento intende puntualizzare, per il mandato consiliare in essere, alcuni aspetti connessi all'iter di valutazione di Enti e progetti partecipanti ai Bandi della Fondazione Comunitaria Nord Milano (FCNM) in modo coordinato con il **modello operativo dell'attività erogativa** e con il "Regolamento per le erogazioni territoriali delle fondazioni di comunità in partnership con la Fondazione CARIPLLO" (deliberato 29/01/2019):

[rif. p.to 7 "processo istruttorio"]:

- il Consiglio di amministrazione della fondazione di comunità delibera i criteri generali per la selezione di ammissibilità e per la valutazione delle richieste, nonché i termini di scadenza, procedendo all'invito alla presentazione di domande tramite adozione di bando pubblico.
- **La fondazione di comunità, effettuata la valutazione dei progetti, elabora la graduatoria di merito in forma di piano di erogazione e ne dà comunicato alla Fondazione Cariplo.**
- Il Consiglio della fondazione di comunità procede a deliberare i contributi in favore degli enti selezionati e a darne comunicato ai beneficiari e alla Fondazione Cariplo.

[rif. p.to 6 "criteri per l'elaborazione dei bandi territoriali"]:

Fermo restando il rispetto dell'iter istruttorio, valgono i seguenti criteri per l'elaborazione dei bandi da parte delle fondazioni di comunità:

- a) **i progetti ammessi alla valutazione dovranno specificare e documentare, in maniera dettagliata, gli obiettivi da raggiungere, la strategia utilizzata, i tempi previsti per la realizzazione, la ricaduta positiva sulla comunità locale, nonché i costi previsti e le fonti di copertura che potranno consentirne la realizzazione;**
- b) **i progetti finanziati saranno decisi in base alla graduatoria di merito derivante dal processo di valutazione e dovranno rispettare tutti i vincoli espressi nel bando;**
- c) con le risorse derivanti dal fondo territoriali potranno essere finanziati fino al 50% dei costi di progetto;
- d) il bando finanziato con gli interventi territoriali dovrà prevedere in ogni caso una raccolta proveniente da privati cittadini, imprese, o enti diversi dai beneficiari e destinata a erogazione e/o a patrimonio;
- e) per le fondazioni che non hanno ancora raggiunto la sfida, potranno essere fatte delle temporanee deroghe ai punti sub c) e d). I progetti potranno essere finanziati con risorse derivanti dal fondo territoriali fino a un massimo del 60% e la raccolta potrà essere destinata a patrimonio.

Valgono, inoltre, le seguenti norme per l'ammissibilità:

- a) non possono essere concessi finanziamenti territoriali per iniziative già direttamente finanziate da Fondazione Cariplo all'interno delle proprie attività filantropiche;
- b) non possono essere concessi finanziamenti per le normali attività di gestione.

[rif. p.to 9 "modalità di rendicontazione"]:

Fondazione Cariplo si riserva di sospendere in tutto o in parte le erogazioni territoriali, qualora non siano rispettati i vincoli espressi dal presente regolamento.

REGOLAMENTO
PER LA VALUTAZIONE DEGLI ENTI E PROGETTI

Articolo 1 - Enti ammissibili alla richiesta di contributo

Ultima revisione - Consiglio di Amministrazione 16 dicembre 2015

In relazione all'attribuzione della qualifica di Onlus, il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha stabilito che la Fondazione può concedere un contributo ad Enti senza scopo di lucro Onlus o assimilabili. La Fondazione non può concedere, né direttamente né indirettamente, contributi in contrasto col testo Statutario vigente e, in particolare, a enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, a eccezione delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

Gli Enti senza scopo di lucro non Onlus dovranno operare nei settori indicati dall'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460¹. L'assenza dello scopo di lucro deve inoltre risultare dalla presenza, nello statuto di ciascun Ente non Onlus, di clausole che:

- a. . precludano di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
- b. obblighino di destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio;
- c. obblighino di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Organizzazione priva di scopo di lucro con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Sono inoltre ammessi alla partecipazione

- 1) gli Istituti scolastici, ma solo in qualità di partner di organizzazioni con qualifica di Onlus oppure di Enti non profit operanti nel territorio del Nord Milano, nei settori indicati dall'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e SOLO per i progetti socio-educativi.
- 2) gli Enti pubblici, diversi dalle Amministrazioni comunali (salvo eccezioni espressamente indicate nei regolamenti dei bandi), ma solo in qualità di partner di organizzazioni con qualifica di Onlus oppure di Enti non profit operanti nel territorio del Nord Milano, nei settori indicati dall'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Sono ammessi alla partecipazione reti Enti (composte da almeno tre soggetti) che dovranno formalizzare la collaborazione con una scrittura privata. La partecipazione sarà ammissibile solo se: il capofila sosterrà almeno il 60% del costo totale e ogni singolo partner almeno il 10%. In fase di liquidazione del contributo i partner riceveranno il 60% della quota di costi preventivati/rendicontati, salvo diverse disposizioni stabilite dalla Fondazione stessa.

Non saranno ammesse alla partecipazione:

- 3) le Amministrazioni comunali né come capofila né come partner.
- 4) Non possono essere considerate, infine, domande di contributo da parte di:
 - a. singole persone fisiche;
 - b. Enti e organizzazioni non formalmente costituiti;

¹ Salvo possibili ampliamenti di settori di intervento previsti dall'entrata in vigore del decreto legislativo n.117 del 2017 "Codice del Terzo Settore" in attuazione della delega della riforma del Terzo Settore contenuta nella legge del 6 giugno 2016, n.106.

**REGOLAMENTO
PER LA VALUTAZIONE DEGLI ENTI E PROGETTI**

- c. Enti e organizzazioni formalmente costituiti da meno di due anni, alla data della presentazione della domanda a meno che in partnership con altri soggetti;
- d. partiti politici, organizzazioni sindacali o di patronato, di associazioni di categoria, di soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali, nonché a sostegno di soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione.

Articolo 2 - Documentazione necessaria per presentare richiesta di contributo

1. L'Ente (capofila o partner) deve inoltrare a FCNM tutti i documenti obbligatori espressamente indicati nei regolamenti dei bandi, anche quelli non compresi nel seguente elenco generale:
 - i. copia dell'Atto costitutivo (obbligatorio);
 - ii. copia dello Statuto vigente (obbligatorio);
 - iii. copia leggibile dei documenti di identità e del codice fiscale del Legale Rappresentante (obbligatorio);
 - iv. copia dell'ultimo bilancio consuntivo (completo di nota integrativa, relazione sulla gestione ove previsti dalle normative vigenti) (obbligatorio);
 - v. preventivo dell'anno in corso o budget (facoltativo);
 - vi. copia del documento di assegnazione del codice fiscale (obbligatorio);
 - vii. attuale composizione degli organi sociali ed organigramma dell'organizzazione (obbligatorio);
 - viii. logo o immagine relativa all'organizzazione (obbligatorio);
 - ix. per gli Enti riconosciuti, copia dell'iscrizione all'apposito registro o albo, oppure il mantenimento all'albo regionale (solo per le Cooperative Sociali) (obbligatorio se iscritto);
 - x. materiale specifico connesso alla descrizione qualitativa (attività, azioni e servizi progettuali) e quantitativa (oneri, costi, proventi) del progetto e/o iniziativa proposta (obbligatorio);
 - xi. CV del personale retribuito;
 - xii. Documentazione che attesti accordo degli altri Enti eventualmente coinvolti (obbligatoria scrittura privata per progetti in rete).
2. I regolamenti dei singoli bandi territoriali e di bandi in partnership adotteranno tali aspetti e potranno contenere eventualmente altre richieste non obbligatorie.

Articolo 3 - Processo erogativo

1. In applicazione della lettera g) dell'art. 12 dello Statuto vigente, il Consiglio di amministrazione, provvede alla definizione dei settori, alla valutazione del budget disponibile e al regolamento dei singoli bandi.
2. Il Consiglio di Amministrazione, si avvale del Comitato "Analisi dei bisogni" per meglio definire i macro e micro settori nei quali compiere la propria attività erogativa a

**REGOLAMENTO
PER LA VALUTAZIONE DEGLI ENTI E PROGETTI**

favore della comunità di riferimento, adeguando quindi elementi standard nei formulari a seconda delle tematiche oggetto di finanziamento.

3. Il Consiglio di Amministrazione concorre a definire i principali aspetti dei regolamenti. In particolare:
 - a. lo stanziamento complessivo previsto il bando;
 - b. la percentuale massima di copertura dei costi (che potrà essere fino ad un massimo del 60% fino al conseguimento della Sfida Cariplo) come da Regolamento per le erogazioni territoriali delle fondazioni di comunità in partnership con la Fondazione CARIPLLO”;
 - c. il contributo minimo/massimo stanziabile;
 - d. la scadenza del bando e, solo per bandi “a raccolta”, la percentuale di donazioni da raccogliere per lo stanziamento definitivo del contributo;
 - e. rispetto allo stanziamento previsto per il bando, il Consiglio potrà decidere, in fase di approvazione dei piani di erogazione, di trasferire eventuali risorse residue ad altri bandi con stanziamenti insufficienti a garantire un contributo a tutti i progetti giudicati meritevoli.
4. Il Consiglio di Amministrazione approva il modello operativo dell’attività erogativa predisposto dal Segretario Generale e dal suo staff.
5. il Segretario Generale procede autonomamente ad integrare il modello operativo, rispetto ad esigenze normative o di prassi, per il compimento dell’attività ordinaria e dell’organizzazione delle procedure, informando tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 - Commissioni di valutazione

1. Visto l’Art. 12 dello Statuto vigente, per rendere più efficiente ed efficace il processo erogativo e l’esamina dei progetti, il Consiglio di Amministrazione prevede, all’intero dei regolamenti dei singoli Bandi, la costituzione di specifiche Commissioni di “pre-valutazione” che hanno il compito di esaminare nel dettaglio gli Enti e i progetti per proporre al Consiglio di Amministrazione i progetti più meritevoli.
2. Alle Commissioni, partecipano i componenti del Consiglio di Amministrazione, di volta in volta, coadiuvati da componenti esterni, scelti tra personalità, tecnici e professionisti in settori coerenti con le tematiche e le finalità dei Bandi.
3. Per Bandi in partnership obbligatoriamente vi devono essere uno o più componenti esterni.
4. Le proposte e i giudizi della Commissione non sono vincolanti e si basano sulla documentazione predisposta dal Segretario Generale e dal suo staff. La documentazione prodotta è distribuita per tempo al Consiglio di Amministrazione, deputato statutariamente a deliberare in merito alle erogazioni.

Articolo 5 - Elementi di valutazione qualitativa (graduatoria di merito)

1. Per ciascun bando, la Segreteria sottoporrà alle Commissioni di valutazione una graduatoria di progetti, stilata sulla base dei seguenti criteri:
 - a. Solidità dell’Ente
 - b. Capacità di stimolare donazioni

REGOLAMENTO
PER LA VALUTAZIONE DEGLI ENTI E PROGETTI

- c. Aderenza finalità del bando
 - d. La chiara individuazione di metodologie, obiettivi e azioni in cui si esplicherà il progetto;
 - e. L'eventuale novità dell'approccio al problema e delle metodologie utilizzate (grado innovatività progetto);
 - f. Il carattere di bisogno e/o urgenza dell'intervento rispetto al contesto sociale e alle esigenze della comunità locale (priorità del bisogno);
 - g. L'ampiezza delle ricadute dell'intervento e la continuità nel tempo delle ricadute (importanza sociale);
 - h. L'impiego di risorse umane opportunamente qualificate per attività educative e formative;
 - i. Un efficace rapporto tra costi e benefici, nonché la sostenibilità finanziaria del progetto, attestata da un dettagliato piano delle risorse economiche;
 - j. L'impiego di volontari e/o l'utilizzo di spazi/attrezzature in modo gratuito;
 - k. L'attitudine alla collaborazione con altri Enti in un'ottica di partenariato.
2. Sono considerati elementi di criticità e/o inammissibilità i seguenti aspetti:
- a. Le richieste di contributo incomplete e/o non corrette, interventi generici non finalizzati agli obiettivi di relativi bandi;
 - b. La richiesta di contributo per costi ordinari di gestione dell'Ente o di debiti e spese pregressi alla data di presentazione del progetto;
 - c. Progetti già eseguiti o in corso di realizzazione al momento della presentazione della domanda di contributo.
3. I regolamenti dei singoli bandi territoriali e di bandi in partnership adotteranno tali aspetti e potranno contenere eventualmente altre richieste non obbligatorie.